

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Disciplinare (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Valentina Ramella - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 28.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**[249] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE CIACCIA (all'epoca dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), MATEUS STEFAN KOLENDA (Calciatore all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 12621/542 pfl8-19 GC/GP/ma del 9.5.2019).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 9.5.2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Davide Ciaccia, all'epoca dei fatti Presidente della ASD SFF Atletico; il sig. Mateus Stefan Kolenda, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS e la società ASD SFF Atletico;

2°) ritenuto che nel corso della riunione odierna, presenti l'Avv. Luca Zennaro della Procura Federale, e l'Avv. Paolo Carmelo Serra per il sig. Davide Ciaccia, non è stata acquisita la prova del perfezionamento della notifica del deferimento e della comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC nei confronti del sig. Mateus Stefan Kolenda;

3°) ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale e sulla non opposizione del difensore degli altri deferiti, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, onerando la stessa Procura Federale di verificare l'avvenuta notifica al deferito dell'atto di deferimento, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 11.7.2019 luglio 2019 ore 11:00, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS – FIGC.

**[250] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 13204/1096 pfl8-19 GP/GM/sds del 22.5.2019).**

## Il deferimento

Con atto del 22/05/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Pantaleo Corvino, all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa e la Società ACF Fiorentina Spa per rispondere:

- Pantaleo Corvino, Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 4, del CGS;
- la Società ACF Fiorentina Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Direttore Generale sig. Pantaleo Corvino con potere di rappresentanza della stessa.

La Procura Federale, all'esito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1096pf18-19 avente ad oggetto "*Comportamento del Direttore Generale Area Tecnica della ACF Fiorentina Spa Sig. Pantaleo Corvino, il quale nonostante inibito per 2 mesi e 20 giorni dal TFN - Sez. Disciplinare, come da C.U. n. 47 del 22.2.2019, continuerebbe a svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.*", contestava agli odierni deferiti le seguenti condotte ritenute violative della normativa federale: la partecipazione del sig. Pantaleo Corvino in data 10/04/2019, quale Direttore Generale e Responsabile dell'Area Tecnica della società ACF Fiorentina Spa, alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina sig. Vincenzo Montella, nel corso della quale interveniva sia per presentare il nuovo tecnico sia per rispondere in nome della società ad alcune domande poste allo stesso dagli organi di stampa. Lo stesso allenatore, sig. Vincenzo Montella, nel corso della richiamata presentazione alla stampa affermava: "*Mi hanno convinto i Della Valle e il direttore Corvino, non facciamo parallelismi con la mia precedente esperienza, ora nuovo ciclo*" e poi "*Sono arrivato alla Fiorentina perché ho parlato tre ore con Corvino di calcio. ...*" confermando che la trattativa per il suo ingaggio sarebbe stata condotta e definita dal Direttore Generale della ACF Fiorentina Spa sig. Corvino Pantaleo, seppur inibito, e pertanto non autorizzato a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o rappresentare la società ACF Fiorentina Spa in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, quale nella fattispecie la definizione e contrattualizzazione di un nuovo allenatore per la società da lui rappresentata.

## Le memorie difensive

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società ACF Fiorentina Spa. Lo scritto difensivo nel confermare la ricostruzione in punto di fatto posta alla base del deferimento ne contesta tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.

La partecipazione alla conferenza stampa del Direttore Generale inibito sarebbe disciplinarmente irrilevante in quanto tale attività non rientrerebbe più tra le condotte espressamente precluse ai soggetti che versano in stato di inibizione ai sensi del vigente art. 19 co. 2 CGS. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla difesa, infatti, mentre il testo della norma pubblicato in data 31.03.2007 con CU n. 093 espressamente disponeva per gli inibiti "*...d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa o a mezzi di comunicazione*

*concernenti l'attività sportiva*", nel testo attualmente vigente tale riferimento ai mezzi di comunicazione non è presente.

La modifica normativa, pertanto, deve essere interpretata nel senso di escludere tale condotta da quelle vietate ai soggetti temporaneamente inibiti essendo a questi consentito (o meglio, non vietato) partecipare a conferenze stampa ed avere rapporti con i media.

In ogni caso, la predetta partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rientrerebbe nelle funzioni proprie di dipendente del Sig. Corvino, funzioni di natura amministrativa come tali irrilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e che pertanto, in applicazione dell'art. 19 comma 8 CGS, gli inibiti possono svolgere.

Per quanto concerne, invece, la contestata partecipazione del Sig. Corvino alle trattative per l'ingaggio del tecnico Vincenzo Montella, la difesa sottolinea come il Direttore Generale non abbia svolto alcun ruolo. In tal senso, si rinvia alle dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Montella il quale ha confermato come i primi contatti siano intercorsi con la proprietà e, successivamente, con il Consigliere Delegato Area Sport Sandro Mencucci e con l'Avv. Elena Covelli per quanto concerne i profili contrattuali. Sottolinea il tecnico come il Sig. Corvino non partecipò neanche alla riunione tenutasi presso la sede della società. D'altro canto, la lunga telefonata intercorsa con il Sig. Corvino e richiamata dall'allenatore in sede di conferenza stampa, secondo quanto riferito dallo stesso Montella, non ebbe alcun ruolo nella trattativa negoziale, avendo parlato i due vecchi conoscenti con toni amicali di calcio giocato e dell'andamento del movimento calcistico italiano.

Si tratterebbe, dunque, di un colloquio informale come tale irrilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 CGS.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 28 giugno 2019 la Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società ACF Fiorentina Spa un'ammenda pari a € 30.000,00 (trentamila/00); per il Signor Pantaleo Corvino chiede mesi 6 (sei) di inibizione e un'ammenda pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

Le difese di entrambi i deferiti hanno insistito nel chiedere il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi agli scritti difensivi depositati.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere pacificamente acquisite le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Il Collegio, nondimeno, ritiene che lo stato di inibizione in cui versava il sig. Corvino il 10/04/2019 allorquando, non solo prendeva parte alla presentazione alla stampa del nuovo allenatore della ACF Fiorentina Spa, ma introduceva lo stesso e l'intera operazione ai giornalisti, rispondendo alle domande poste in quella sede alla società per illustrarne al meglio i contorni contrattuali e sportivi, orbene, lo stato di inibito lo poneva in una condizione di incompatibilità con l'esercizio di tali funzioni.

Sebbene, l'art. 19 comma 2 nell'attuale formulazione non contempli espressamente il divieto per il soggetto inibito di rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazione, tuttavia non si può non rilevare come l'elencazione di cui al comma due debba ritenersi aperta e non esaustiva delle condotte vietate, facendosi riferimento a ciò che comporta la sanzione dell'inibizione temporanea "in ogni caso" e lasciando, in tal modo, all'interprete la facoltà di individuare volta per volta le ulteriori condotte violative ai sensi della lettera h) del comma 1 art. 19 CGS. (*"inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro"*).

Ad avviso di questo Tribunale, il Sig. Corvino nella giornata del 10 aprile 2019 ha agito nella veste di Direttore Generale, introducendo il nuovo allenatore della prima squadra e rappresentando alla stampa nazionale i dettagli e le ragioni di tale relevantissima operazione societaria, in piena estrinsecazione di un ruolo che per effetto della sanzione disciplinare irrogatagli doveva considerarsi momentaneamente sospeso.

Certamente si deve escludere la riconducibilità della menzionata condotta nell'alveo del comma 8 dell'art. 19 laddove prevede che i *"soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società"*. La disposizione, infatti, fa riferimento a quegli adempimenti di natura prettamente burocratica, gestionale interna necessari per la prosecuzione della ordinaria amministrazione societaria.

Per quanto qui ci occupa, infine, non si ritiene di attribuire alcuna rilevanza alla telefonata intercorsa tra il tecnico Sig. Vincenzo Montella ed il Sig. Corvino ai fini della dimostrazione di un intervento di quest'ultimo nella fase delle trattative per la conclusione dell'accordo contrattuale tra il primo e la ACF Fiorentina spa.

Non vi è prova in atti di quanto si siano detti i soggetti nel corso della chiamata e non vi è motivo di dubitare di quanto asserito dal Sig. Montella, ossia che si è trattato di una conversazione informale, amicale tra due vecchi conoscenti sul calcio giocato e sull'andamento del movimento calcistico italiano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento parziale del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pantaleo Corvino: inibizione di mesi 3 (tre), oltre all'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);
- per la società ACF Fiorentina Spa: ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

**(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO DELL'ARTE (all'epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società), RAFAEL GOMES GUERRA (Calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale), SILVESTRO DARIO DELL'ARTE (all'epoca dei fatti Dirigente della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte gara relative agli**

**incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16/09/2018 e Turrís / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D], SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 12587/395 pf18-19 GC/GP/ma del 9.5.2019).**

Con provvedimento del 9 Maggio 2019, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Pietro Dell'Arte, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Troina, per il rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del CGS, relativamente agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva consentito o non aveva, comunque, impedito il tesseramento, per la società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Rafael Gomes Guerra, che non ne aveva diritto perché precedentemente tesserato per una Federazione estera, e per aver consentito o, comunque, per non avere impedito che lo stesso calciatore partecipasse alle gare ASD Troina / Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turrís / ASD Troina del 23.09.2018 (quest'ultima disputata dopo la revoca del tesseramento) senza averne titolo;

- il sig. Rafael Gomes Guerra, calciatore straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019 :

a) aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società ASD Troina, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

b) aveva disputato nelle fila della ASD Troina, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, le gare ASD Troina/Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turrís / ASD Troina del 23.09.2018, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto A;

- il sig. Silvestro Dario Dell'Arte, all'epoca dei fatti Dirigente della società ASD Troina e sottoscrittore, nella richiamata qualità, delle distinte di gara relative agli incontri ASD Troina/Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turrís / ASD Troina del 23/09/2018, tutti valevoli per il campionato Nazionale Serie D, della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, comma 1 ed in riferimento all' articolo 40, comma 6, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Rafael Gomes Guerra, sottoscrivendo le relative distinte, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

- la società ASD Troina a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti al suo Presidente, sig. Pietro Dell'Arte, ed

ai sigg.ri Rafael Gomes Guerra e Silvestro Dario Dell'Arte.

### **Il deferimento**

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

Il calciatore Gomes Guerra Rafael, di nazionalità portoghese, allo scopo di essere tesserato dalla ASD Troina, sottoscriveva con la ASD Troina la richiesta di tesseramento n° DL7579702, autocertificando con sua dichiarazione del 21/08/2018 di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere.

Il tesseramento veniva autorizzato in data 31/08/2018 per poi essere revocato, ex art 42, 1 comma, lettera a) delle NOIF, in data 20/09/2018 dall'ufficio tesseramenti FIGC, poiché, a seguito dei necessari riscontri della Federazione, si accertava che il calciatore era stato tesserato, nella stagione 2017/2018, per la società Gremio Esportivo Osasco LTDA, affiliata regolarmente alla federazione Brasiliana.

In conseguenza di ciò il calciatore svolgeva attività agonistica e veniva inserito nelle distinte delle gare ASD Troina / Città Di Acireale del 16.09.2018 e Turrís / ASD Troina del 23.09.2018, valevoli per il campionato Nazionale di Serie D.

Per entrambe le gare risultava indicato il sig. Silvestro Dario Dell'Arte quale Dirigente Accompagnatore della ASD Troina.

Venivano depositate memorie difensive nell'interesse del sig. Silvestro Dario Dell'Arte, della società ASD Troina e del sig. Pietro Dell'Arte.

La difesa dei detti deferiti rilevava come fosse praticamente impossibile accertare che il calciatore fosse tesserato con altra società.

Da costoro si poteva pretendere solamente l'acquisizione di una dichiarazione del calciatore in tal senso.

Per quanto riguarda l'altra accusa, consistente nel fatto che il calciatore avesse disputato il secondo incontro dopo la revoca del tesseramento (disposta dall'Ufficio tesseramenti con nota del 20.09.2018), la difesa osservava che in quel momento la notifica della detta revoca non era ancora pervenuta alla società ASD Troina.

La difesa precisava ancora al riguardo che in base all'art. 42, comma 1, lett. A, delle NOIF, la revoca ha effetto, in ogni caso, dopo cinque giorni dalla notifica. Conseguentemente il giorno in cui fu disputato il secondo incontro la revoca non era conosciuta dalla società ed in ogni caso non aveva effetto.

### **L'istruttoria**

Venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova, durante l'attività istruttoria e precisamente:

1. nota dell'ufficio tesseramento della FIGC del 21.09.2018;
2. richiesta di tesseramento N°. DL7579702 della società ASD Troina relativa al calciatore Gomes Guerra Rafael;
3. dichiarazione del 21.08.2018 sottoscritta dal calciatore Gomes Guerra Rafael di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere;
4. mail del 31.08.2018 dell'ufficio tesseramento centrale della FIGC alla Federazione Brasiliana;

5. nota del 03.09.2018 della Federazione brasiliana all'Ufficio tesseramento centrale FIGC, dalla quale si evince che il calciatore Gomes Guerra Rafael è stato tesserato per la società Gremio Esportivo Osasco LTDA, affiliata regolarmente alla stessa federazione, sino al Gennaio 2018;
6. revoca del tesseramento del calciatore Gomes Guerra Rafael per la società ASD Troina disposta dall'Ufficio tesseramenti con nota del 20.09.2018;
7. interrogazione estratto As400 per la società ASD Troina;
8. interrogazione As400 Storico Tesseramento per il calciatore Gomes Guerra Rafael;
9. distinte gara ASD Troina / Città di Acireale del 16.09.2018 e Turrís /ASD Troina del 23.09.2018.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l'irrogazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica nei confronti di Gomes Guerra Rafael da scontarsi dal momento in cui avverrà il primo tesseramento utile per il calciatore;
- l'irrogazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione nei confronti del sig. Pietro Dell'Arte;
- l'irrogazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione nei confronti del sig. Silvestro Dario Dell'Arte;
- l'irrogazione della sanzione di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) di ammenda solamente a titolo di responsabilità oggettiva per la società ASD Troina, rinunciando alla richiesta di condanna a titolo di responsabilità diretta.

Eccetto che per il sig. Rafael Gomes Guerra, sono comparsi i difensori degli altri deferiti, i quali si sono riportati alle proprie memorie difensive ed hanno richiesto il proscioglimento dei loro assistiti da ogni addebito.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue:

Per quanto concerne la posizione del calciatore Gomes Guerra Rafael è da ritenersi senza dubbio provata l'accusa a lui addebitata. Egli era certamente consapevole dell'esistenza del suo tesseramento presso altra federazione ed è, pertanto, da ritenersi fondato il deferimento nei suoi confronti in relazione a tutte le violazioni contestate dalla Procura Federale.

Diverso ragionamento deve essere sviluppato per gli altri deferiti.

I due dirigenti, della società ASD Troina, in buona fede, avevano tesserato il calciatore in quanto egli, sotto la propria personale responsabilità aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi.

In relazione alle uniche due gare disputate dal calciatore, si rileva che al momento della disputa della prima gara (ASD Troina / Città Di Acireale del 16.9.2018) non fosse conosciuta e neppure fosse conoscibile la posizione irregolare del calciatore; all'epoca dell'incontro, non vi era stata neppure la revoca del tesseramento.

Per la seconda gara (Turrís / ASD Troina del 23.9.2018) è da ritenersi che nonostante il fatto che quest'ultima sia stata disputata tre giorni dopo la data di revoca del tesseramento, in quel momento la revoca non fosse conosciuta dai deferiti. In ogni caso, l'articolo 42 comma 1 lettera a) delle NOIF prevede che *"la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento"*, e nel caso in questione avrebbe

avuto efficacia sicuramente non prima del 25.9.2018.

La revoca del tesseramento, pertanto, al momento della disputa delle due gare non era conosciuta dai deferiti, o comunque non era ancora efficace.

Il deferimento, pertanto, non può essere accolto nei confronti dei suddetti dirigenti.

Da ciò deriva l'assenza di responsabilità anche per la società ASD Troina.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati oltre ogni ragionevole dubbio i comportamenti e le violazioni poste a sostegno del deferimento unicamente nei confronti del calciatore Rafael Gomes Guerra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il sig. Pietro Dell'Arte ed il sig. Silvestro Dario Dell'Arte e la società ASD Troina da ogni addebito e condanna il calciatore Gomes Guerra Rafael a mesi 3 (tre) di squalifica, da scontarsi dal momento in cui avverrà il suo primo tesseramento utile.

**[257] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE ANGELI DANIELA (Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 13930/1095 pfl8-19 GP/GC/blp del 5.6.2019).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 5.6.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- la sig.ra Daniela De Angeli, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa, per rispondere della violazione di cui all' art. 1 *bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 8, comma 15, CGS per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver corrisposto l'importo di euro 330.000 oltre gli interessi e spese legali, contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba, come stabilito dal lodo reso in data 14.9.2016 dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna nella controversia tra la società Sport Cover s.a.r.l. e la Unione Sportiva Città di Palermo, dichiarato efficace nella Repubblica italiana dalla Corte di Appello di Palermo con decreto n.1436 del 10.4.2018, notificato alla società sportiva US Città Di Palermo Spa in data 9.10.2018;
- la società US Città Di Palermo Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 8, comma 15, CGS per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver corrisposto l'importo di euro 330.000 oltre gli interessi e spese legali, contrattualmente previsto a titolo di commissione per il trasferimento del calciatore Souleyman Bamba, come stabilito dal lodo reso in data 14.9.2016 dal Tribunale di Arbitrato per lo Sport di Losanna nella controversia tra la società Sport Cover s.a.r.l. e la Unione Sportiva Città di Palermo, dichiarato efficace nella Repubblica italiana dalla Corte di Appello di Palermo con decreto n. 1436 del 10.4.2018, notificato alla società sportiva US Città Di Palermo Spa in data 9.10.2018.

Nei termini prescritti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del deferimento; nel merito rilevavano comunque l'infondatezza dell'azione disciplinare, concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per il contenimento della sanzione nei minimi edittali.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Daniela De Angeli, inibizione di mesi 6 (sei);
- US Città Di Palermo Spa, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC – s.s. 2019-20.

I difensori hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nelle memorie, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Vanno preliminarmente disattese tutte le questioni preliminari sollevate nelle memorie in atti. Palesemente infondata si rivela anzitutto l'eccezione di inammissibilità del deferimento per asserita omessa indicazione delle fonti di prova.

Dall'esame letterale dell'atto con cui è stata esercitata l'azione disciplinare emerge infatti come lo stesso si fonda e richiami l'integralità degli atti acquisiti e letteralmente - per quel che qui rileva - la decisione di condanna del Tribunale Arbitrale dello Sport (e il relativo decreto *ex art.* 839 c.p.c.), rimasta inadempita. Tanto basta per ritenere correttamente esposta l'ipotesi accusatoria e indicate le prove dalle quali essa deriva e per ritenere che gli incolpati siano stati posti in grado di conoscere in maniera completa da quali fatti sono chiamati a difendersi nel presente procedimento.

Del resto, a fronte di una contestazione afferente il mancato adempimento di una decisione arbitrale dichiarata efficace nello Stato, non si vede quali altri elementi oltre a questa avrebbero dovuto essere indicati nel deferimento che pure richiama, correttamente, tutti gli atti acquisiti al fascicolo.

Del pari palesemente infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità del deferimento derivante, si sostiene, dall'omessa allegazione agli atti della proposta del sostituto procuratore incaricato.

Anche a voler ammettere che la formulazione della proposta debba essere necessariamente documentata per iscritto e inserita nel fascicolo processuale, adempimento che - come rilevato in udienza dal rappresentante della Procura - non risulta affatto prescritto dal codice, in ogni caso l'inosservanza di questa formalità non è in alcun modo sanzionata, con la conseguenza che nessun vizio deriva al successivo deferimento. Né peraltro si vede quale *vulnus* possa essere derivato ai deferiti dalla lamentata mancanza, considerato che l'accusa nei loro confronti risulta dettagliatamente descritta nella comunicazione di conclusione delle indagini prima e nel deferimento poi.

Anche l'ulteriore eccezione preliminare proposta dalla sola difesa della società Palermo non merita accoglimento atteso che la lamentata discrasia tra la comunicazione di conclusione

delle indagini e l'incolpazione contenuta nel deferimento non è idonea ad inficiare la validità di quest'ultimo atto.

Ed infatti, posta la sostanziale identità della condotta fattuale contestata alla società, sempre ed unicamente attinente al mancato adempimento della decisione sopra ricordata, diversa essendo unicamente la valutazione di sussumibilità nelle diverse norme indicate nel deferimento, l'esercizio del diritto di difesa non risulta in alcun modo menomato.

Quanto al merito, rileva il Tribunale come risulti pacifico e incontestato in atti che con lodo emesso in data 14.9.2016, decidendo nella controversia tra le società Sport Cover e US Città di Palermo Spa, ivi ritualmente costituita, il Tribunale Arbitrale dello Sport abbia condannato quest'ultima al pagamento della somma di Euro 330.000,00 in favore della prima, oltre interessi e spese, ritenendo l'importo dovuto in ragione del contratto validamente stipulato tra le parti.

Risulta inoltre che in data 10.4.2018 la decisione è stata dichiarata efficace dalla Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 839 c.p.c., con provvedimento notificato alla società deferita. Anche a seguito della notifica, è pacifico ed incontestato anche che la società non abbia adempiuto a quanto disposto dalla decisione arbitrale.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dalla società deferita e dal suo Presidente, di persistente inadempienza della decisione del TAS sopra ricordata sia contraria ai principi sanciti dall'art. 1 *bis*, CGS che devono ispirare l'agire dei soggetti dell'ordinamento sportivo e rilevi sul piano disciplinare ai sensi degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 8, comma 15, CGS.

Da un lato, infatti è innegabile che fin dal 14.9.2016 la US Città di Palermo e il suo Presidente avessero piena contezza dell'obbligo di corrispondere la somma indicata discendente dalla decisione arbitrale e che nulla abbia fatto per adempiervi, neppure dopo che il lodo è stato munito dell'*exequatur* dalla competente Autorità Giudiziaria Italiana, regolarmente notificato. Con ciò sottraendosi volontariamente ad un provvedimento reso nei propri confronti.

Dall'altro, l'organismo che ha pronunciato la decisione oggetto del deferimento rientra appieno tra quelli la cui giurisdizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d) dello Statuto Federale, il soggetto dell'ordinamento sportivo di impegna a riconoscere.

Non hanno dunque fondamento le argomentazioni spese nelle memorie in atti, per questa parte in toto sovrapponibili, laddove si contesta la riconducibilità della decisione oggetto di incolpazione alla fattispecie di cui all'art. 8, comma 15, CGS: la decisione è stata pronunciata da un organismo indicato dallo Statuto Federale e riconosciuto dall'ordinamento sportivo e, nell'occasione, dalla stessa società deferita che si è regolarmente costituita nel procedimento e ha spiegato dinanzi all'arbitro tutte le proprie difese.

Quanto agli ulteriori argomenti, tutti relativi alla pretesa improcedibilità del ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto dalla controparte della società deferita per il riconoscimento della efficacia della decisione arbitrale in Italia, l'asserita irregolarità/nullità del decreto emesso e l'invocata contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento, osserva il Tribunale che essi mirano, nella sostanza, ad ottenere una sostanziale disapplicazione, ove non una vera e propria revoca, di un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, atto questo certamente non consentito da alcuna norma agli organi della giustizia sportiva.

Ciò che rileva in questa sede è che una decisione arbitrale, emessa a seguito di regolare procedimento in contraddittorio da parte di un organismo la cui giurisdizione è riconosciuta dall'ordinamento sportivo è stata riconosciuta dalla competente Autorità statale e che essa, nonostante regolare comunicazione, non abbia avuto adempimento.

Non rileva, peraltro, anche l'ultima considerazione dei deferiti relativamente alla invocata non esecutività della decisione arbitrale più volte ricordata: la possibilità di proporre o meno l'azione esecutiva da parte del creditore, infatti, non fa venir meno l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal TAS, obbligo come detto rilevante per l'ordinamento sportivo.

In conclusione, va affermata la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti per i titoli di cui al deferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale eque le sanzioni di cui al dispositivo, precisando che per la sola US Città Di Palermo la sanzione dovrà essere scontata nella stagione 2019/2020 non risultando, altrimenti, in alcun modo afflittiva.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- mesi 4 (quattro) di inibizione per la sig.ra Daniela De Angeli;
- punti 1 (uno) di penalizzazione per la US Città di Palermo Spa, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza.

**[258] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO TROMBETTA (all'epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti) - (nota n. 13952/385 pfl18-19 GP/MS/blp del 5.6.2019).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale visti gli atti del procedimento disciplinare n. 385pfl18-19, avente a oggetto: "Comportamento del Dr. Angelo Trombetta, già Delegato Provinciale di Caserta e Consigliere del Comitato Regionale Campania, il quale in occasione del Consiglio Direttivo del 03/07/2018, avrebbe rivolto minacce al Dr. Carmine Zigarelli, Vice Presidente del suddetto Comitato per il tramite del Consigliere Antonio Tarantino"; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09/01/2019 trasmessa alla Procura Generale dello Sport del CONI; letto il verbale di audizione del sig. Gerardo Trombetta del 06/02/2019 e acquisiti i documenti espletati in corso di indagine elencati in deferimento;

ritenuto che i fatti contestati costituivano violazione della normativa federale;

deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il sig. Gerardo Trombetta, all'epoca dei fatti delegato per la provincia di Caserta della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 28/06/2018, proferito al sig. Antonio Tarantino, consigliere del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti della LND, la seguente frase minacciosa rivolta nei confronti del sig. Carmine Zigarelli, vice Presidente dello stesso Organo: *"Come ben sai ci verranno ad ispezionare ed oltretutto li accompagnerà il tuo amico Zigarelli. Se venisse a Caserta gli rompereì la testa"*.

## **Le memorie**

Il Difensore del deferito depositava una memoria chiedendo il proscioglimento e sostenendo di non essersi comportato in contrasto con i principi normativi della lealtà, correttezza e probità, adducendo a discolta tre motivi scriminanti. 1 - La proferita frase non avrebbe esposto contenuti minatori essendo stata pronunciata in una struttura federale non ufficiale, peraltro in occasione di un dialogo amichevole. 2 - La locuzione esponeva i contenuti di un mero sfogo personale susseguente a vicende federali riguardanti il CR Campania della LND 3 - Il successivo deposito dell'esposto contro esso stesso prevenuto (avvenuto dopo circa tre mesi), avrebbe confermato i presupposti di una ritorsione nei propri confronti. Contestando infine l'effettivo valore ermeneutico della frase, che in onore alle menzionate ragioni non poteva contenere intenzionalità, concludeva per la tesi scriminante motivata dalla insussistenza della violazione.

## **Il dibattimento**

Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di mesi 6 (sei).

Il deferito rendeva dichiarazioni spontanee tendenti a minimizzare gli eventi anche alla luce di una pregressa condotta morale irreprensibile e scevra da contrasti con il sistema e con i Dirigenti, ribadendo di non aver mai avuto l'intenzione di ledere i principi sportivi della lealtà, correttezza e probità. La difesa insisteva per la declaratoria di proscioglimento, richiamando sostanzialmente le motivazioni addotte in seno alla memoria.

## **I motivi della decisione**

La opportuna premessa metodologica sottesa al giudizio del caso in esame, risiede nell'analisi lessicale dei contenuti della seconda frase proferita dal sig. Gerardo Trombetta: "*...se venisse a Caserta gli rompereì la testa*". Tale assunto costituisce il focus della contestata condotta, il cui tenore non consente incertezze sotto il profilo della interpretazione oggettiva, e nessuna giustificazione sotto quello soggettivo. Appaiono infatti palesi i contenuti giuridicamente colpevolisti della locuzione in presenza di una affermazione indubbiamente minatoria, quantomeno violenta, riferita a un soggetto terzo peraltro non presente al consesso; mentre il ruolo dirigenziale assunto all'interno della FIGC dal deferito, avrebbe dovuto imporre la perfetta conoscenza delle regole che lo sorreggono non consentendo la perpetrazione di un simile atteggiamento esplicito avverso un altro Dirigente. Il giudizio testé rassegnato travalica quindi le teorie difensive a discolta poiché connesse a un improbabile processo alle intenzioni del sig. Gerardo Trombetta, nonché a presumibili diatribe personali intervenute tra i protagonisti, teorie queste che si rivelano completamente esterne rispetto alla portata testuale della frase incriminata. In sintesi: la locuzione è stata indubbiamente pronunciata, oltre tutto mai smentita dall'interessato, per cui resta agli atti quale prova inconfutabile della colpevolezza. Sotto il profilo della comparazione con la contestata norma, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità risiede nella sola esplicazione lessicale della infelice espressione, non già nel suo contorno, per cui il deferimento ex art. 1 bis, co. 1 del CGS permane in ogni sua componente ai fini del giudizio di sostanziale condanna a carico del prevenuto. Ciò nonostante appare altrettanto indubitabile che ruotano intorno all'evento una serie di circostanze esimenti in grado di lenire la evidente portata antigiuridica della frase. La difesa e il deferito stesso hanno infatti sottolineato come si fosse trattato di uno sfogo proferito in un contesto amicale e senza

alcuna volontà di porre in atto la minaccia, descrivendo il comportamento alla stregua di una concepibile, quanto momentanea alterazione caratteriale. Per tali ragioni il Tribunale ritiene violato l'art 1 bis, comma 1 del CGS applicando la temperata sanzione trascritta in dispositivo.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Gerardo Trombetta la inibizione di mesi 3 (tre).

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 28.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

**[233] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO (Direttore Generale della società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA Srl - (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, considerato che non è stata ancora acquisita ad oggi la prova della compiuta notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione in ordine alla posizione della società SS Argentina Srl, il cui esito da una consultazione del sito delle Poste Italiane risulta, allo stato, "in lavorazione", ritiene opportuno, per evidenti esigenze di certezza e di garanzia del contraddittorio, rinviare l'udienza al giorno 18 luglio 2019 ore 15.00, senza ulteriori avvisi, per l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di convocazione, come sopra descritto.

Sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS, con decorrenza dal 28.6.2019.

**[210] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della società Calcio Catania Spa), SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - (nota n. 9802/887 pf18-19 GP/GT/ag del 12.3.2019).**

### **Il deferimento**

Con nota prot.9802/887 pf18-19/GP/GT/ag del 12.3.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Lo Monaco Pietro, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Catania Spa e la società Calcio Catania Spa, per rispondere: il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sui siti web "[www.italiasportpress.it](http://www.italiasportpress.it)" e "[LaGazzettadelloSport.it](http://LaGazzettadelloSport.it)", a seguito della sconfitta per 20 a 0 subita dalla società Pro Piacenza nella gara disputata contro la società Cuneo in data 17.2.2019 e valevole per il campionato di Lega Pro - girone A, espresso pubblicamente

dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

la seconda, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza, sig. Lo Monaco Pietro.

### **La fase predibattimentale**

Notificata in data 22/02/2019 la comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti non hanno chiesto di essere ascoltati, né fatto pervenire memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Fissato il dibattimento per l'udienza del 9.5.2019, i deferiti, con tempestive e separate memorie a firma dei loro difensori, tra loro sovrapponibili, dedotto il mancato rilascio dell'intervista, peraltro seguita da immediata smentita pubblicata sul sito web "[www.italiasportpress.it](http://www.italiasportpress.it)", hanno chiesto di essere prosciolti dalle incolpazioni loro ascritte.

All'odierna udienza, cui è stata differita la precedente del 9.5.2019 per consentire ai deferiti la produzione del documento attestante l'avvenuta smentita, non chiaramente evincibile dal documento già allegato alla memoria del 6.5.2019, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per il sig. Lo Monaco Pietro e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la società.

I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, ribadita l'avvenuta smentita e relativa pubblicazione sul sito web "[www.italiasportpress.it](http://www.italiasportpress.it)", come da link inviato in ottemperanza all'ordinanza istruttoria assunta all'esito dell'udienza del 9.5.2019 (CU n. 64/TFN Sezione Disciplinare - 2018/2019), ne hanno chiesto il proscioglimento.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Si addebita, al sig. Lo Monaco Pietro, di avere reso in data 17/02/2019 un'intervista apparsa in pari data sui siti web "[italiasportpress.it](http://italiasportpress.it)" e "[LaGazzettadelloSport.it](http://LaGazzettadelloSport.it)" le dichiarazioni ampiamente riportate nell'atto di deferimento, da ritenersi pubbliche, ai sensi dell'art. 5 comma 4, CGS in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione.

Secondo l'impianto accusatorio, le dichiarazioni ascritte al Lo Monaco travalicherebbero i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione, in quanto lederebbero il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso considerata.

A supporto della tesi accusatoria la Procura ha prodotto le copie degli articoli dei due siti.

In disparte la verifica della valenza lesiva delle dichiarazioni ascritte al Lo Monaco, va preliminarmente scrutinata l'effettività della smentita da questi richiesta al responsabile del sito "[italiasportpress.it](http://italiasportpress.it)", atteso che, quanto al sito "[LaGazzettadelloSport.it](http://LaGazzettadelloSport.it)", il suo responsabile ha dichiarato di avere ripreso la notizia dal primo (doc. 1 memoria 6.5.2019).

Ebbene, in ossequio alla richiamata ordinanza istruttoria (CU n.64/TFN Sezione Disciplinare - 2018/2019), i deferiti hanno depositato il documento riportante la smentita in forma integrale,

con l'indicazione del link "<http://www.italiasportpress.it/altre-notizie/caos-pr-piacenza-lo-monaco-vergognoso-epilogo-e-tutti-sanno-chi-sta-dietro-al-club-emiliano/?refresh=ce-cp>" dalla cui consultazione emerge la conformità del documento prodotto a quello ivi pubblicato. L'avvenuta smentita, per quanto sospetta perché richiesta alle ore 21:09 del 22.2.2019 (doc. 2 memoria 6.2.2019), quando già era stata comunicata alle ore 15:08 dello stesso giorno la conclusione delle indagini, non consente comunque di ascrivere all'incolpato le espressioni attribuitegli, avendo espressamente dichiarato e pubblicato sul sito in oggetto, il suo responsabile, Giuseppe Castro, che *"le dichiarazioni in oggetto sono state diffuse da fonti locali non identificate e sono state erroneamente attribuite al sig. Pietro Lo Monaco, che non ha mai rilasciato detta intervista alla nostra testata"*.

Pur non potendosi escludere con sufficiente certezza che il Lo Monaco abbia reso in altre sedi le espressioni ascrittegli, circostanza comunque estranea al presente procedimento, avente ad oggetto la presunta intervista rilasciata ai siti sopra specificati, la natura assorbente del rilievo che precede rende superflua la verifica della portata lesiva del contenuto dell'intervista asseritamente ascritta all'incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il sig. Pietro Lo Monaco e la società Calcio Catania Spa dagli addebiti contestati.

**[182] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANSERA MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019)**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, considerato che non è stata ancora acquisita, ad oggi, la prova della compiuta notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione in ordine alla posizione di entrambi i deferiti, il cui esito da una consultazione del sito delle Poste Italiane risulta, allo stato, "in lavorazione", ritiene opportuno, per esigenze di certezza e di garanzia del contraddittorio, disporre il rinvio dell'udienza al giorno 18 luglio 2019 ore 15.00, senza ulteriori avvisi, per l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di convocazione, come sopra descritto.

Sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS, con decorrenza dal 28.6.2019.

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare  
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

**Publicato in Roma il 5 luglio 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina